



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. R. 15/05/2000 n.10;
- VISTO** i DD.P.R.S. del 22/06/2001 nn.9 e 10;
- VISTA** la L.r. n.9 del 12/05/2020;
- VISTI** i Contratti Collettivi Regionali di Lavoro del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della L.R. 15/05/2000 n.10;
- VISTA** la sentenza n. \_\_\_\_\_, divenuta irrevocabile in data 02/12/2019, con la quale il Tribunale di Palermo ha assolto il dipendente Sig. \_\_\_\_\_ dai reati ascritti, con la formula assolutoria *per non aver commesso il fatto per le imputazioni di cui ai capi C8 e D1, e di non doversi procedere per essersi estinti per avvenuta prescrizione i reati di cui al capo di imputazione D6*;
- VISTO** il D.R.S. n. \_\_\_\_\_ con il quale è riattivato il procedimento disciplinare instaurato e sospeso nei confronti del Sig. \_\_\_\_\_, al fine di poterne dichiarare la contestuale archiviazione per effetto della sentenza n. \_\_\_\_\_, in quanto l'assoluzione per i reati più gravi assorbe l'estinzione, degli altri reati contestati, per avvenuta prescrizione;
- VISTA** l'istanza pervenuta con e-mail del 09/09/2020 con la quale il dipendente chiede il rimborso delle somme non percepite durante il periodo di sospensione dal servizio dal 13/11/2013 al 12/02/2014;
- RITENUTO** di conguagliare al Sig. \_\_\_\_\_ quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio;

**DECRETA**  
ARTICOLO UNICO

In esecuzione della la sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo n. \_\_\_\_\_ con la quale il Sig. \_\_\_\_\_ è stato assolto dal reato principale con la formula assolutoria *per non aver commesso il fatto* e nei confronti del quale è stata dichiarata, per l'ulteriore capo di imputazione, la formula *di non doversi procedere per avvenuta prescrizione*, sono conguagliate le somme percepite durante il periodo di sospensione cautelare, con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasta in servizio, ivi compresa la tredicesima mensilità, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.

Il presente decreto è trasmesso al Servizio 7 Trattamento Economico Fondamentale del Personale Regionale a Tempo Indeterminato per l'esecuzione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

IL DIRIGENTE GENERALE  
F.to C. Madonia

Visto si pubblici  
Il Dirigente del Servizio 3/F.P.  
F.to G.G. Palagonia